



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 57 – 17 APRILE 2024

Riunione del 10 aprile 2024

54.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **MEDDA Samon** n.q. di Presidente p.t. della S.S. ASD APS JANAS
- S.S. **APS JANAS** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **S. S.**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Il procedimento che ci occupa è stato incardinato dalla Procura Federale nei confronti di:

1) Sig. *MEDDA Samon* nella qualità di Presidente della ASD Aps Janas, per aver tesserato l'atleta straniero S. S. non comunitario – nel caso di specie dall'India – nonché schierato durante le gare ufficiali della FIPAV in attesa di omologa e senza che il sodalizio di appartenenza (ovvero la Asd Aps Janas) abbia documentato se il citato atleta sia stato mai registrato presso la federazione indiana. Inoltre con comunicato ufficiale durante la gara IDMA 741 del 12.11.2023 il Giudice sportivo dava il 3 a 0 a tavolino all'altra squadra in quanto, la Asd Aps Janas utilizzava detto atleta non tesserato e quindi non regolare; violando, pertanto, gli articoli Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9, 10, 10bis, e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 20., 21 e 22 del R.A.T. e artt. 74, 75, 76 e 77 del Regolamento Giurisdizionale, con l'aggravante dell'Art. 102 del Regolamento Giurisdizionale di cui alla lettera j;

2) S.S. *ASD Aps Janas* in persona del l.r.p.t. per responsabilità oggettiva dell'operato del suo presidente di cui al punto 1) e

3) Atleta S. S. nato in India il 3.9.1992, per aver omesso di comunicare al sodalizio ASD Aps Janas ed al suo presidente il suo tesseramento in precedenza con federazione straniera, nel caso di specie indiana violando gli articoli Art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, artt. 9, 10,





10bis, e 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2, 19, 20., 21 e 22 del R.A.T. e artt. 74, 75, 76 e 77 del Regolamento Giurisdizionale.

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato dal Comunicato Territoriale di Cagliari che segnalava alla FIPAV, e per essa all'Ufficio della Procura Federale, l'asserita irregolarità (rilevata dal Giudice Sportivo con Comunicato n. 3 del 23/11/2023) della posizione tesserativa dell'atleta S. S. schierato durante gare ufficiali della FIPAV (1^ divisione maschile) pur essendo il tesseramento *de quo* in attesa di omologa e senza che il sodalizio di appartenenza (Asd Aps Janas) avesse documentato la registrazione di esso atleta presso altra federazione (nella specie indiana).

Espletata la fase istruttoria, la Procura Federale deferiva l'atleta, il Presidente del sodalizio e la società Asd Aps Janas dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 10/4/2024.

Alla predetta udienza, si collegava il Sostituto Procuratore Federale, avv. Massimo Caravetta, nonché l'atleta personalmente ed il sig. Medda n.q. di Presidente del Sodalizio ASD Aps Janas.

Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e ritenuta provata *per tabulas* la responsabilità disciplinare degli incolpati, chiedeva applicarsi a carico del Presidente Medda la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale per mesi cinque, a carico del sodalizio ASD Aps Janas, la sanzione pecuniaria di € 400,00 ed a carico dell'atleta S. S. la sanzione della sospensione da qualsiasi attività federale per mesi quattro.

Il Tribunale Federale, preso atto degli scritti e delle argomentazioni difensive emerse anche in sede di discussione orale, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comportamento oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio della Procura Federale ha trovato adeguato substrato probatorio idoneo per l'accertamento di una condotta antiregolamentare degli incolpati.

Ed invero i fatti di cui al capo di incolpazione non solo trovano ampio riscontro documentale, ma sono stati oggetto di una candida confessione, in sede di udienza, da parte degli incolpati.

Questi, pur non negando le contestazioni mosse, al fine di dimostrare la propria buona fede e l'assenza di qualsivoglia intento "truffaldino", hanno riferito di non conoscere a fondo i regolamenti federali, con speciale riferimento alla "complessa" normativa disciplinante Atleti non comunitari, e,





nello schierare l'atleta S. S. in gare ufficiali, di essersi "ingenuamente" affidati alla decisione arbitrale di "ammettere" esso atleta a disputare la gara.

In sede di udienza, il Presidente del Sodalizio ha, altresì, evidenziato come la fattispecie in esame si fosse verificata durante lo svolgimento di campionato minore, con riferimento ad un atleta di modesto valore sportivo, schierato con finalità sociali e, quindi, anche nell'ottica "*di far meglio integrare l'atleta*".

Ebbene, l'ignoranza della normativa regolamentare non può essere invocata a scriminante dell'illecito disciplinare commesso, così come non è ammissibile che un Presidente di un sodalizio faccia "affidamento" su di una decisione estemporanea assunta da un direttore di gara (di cui, peraltro, nel caso di specie non si ha prova alcuna) in relazione ad una questione (*i.e.* tesseramento di un atleta) che esula dalle competenze arbitrali.

La tematica, infatti, è – come indicato nei Regolamenti Federali e ben esemplificato anche nella Guida Pratica – demandata, in via esclusiva, all'Ufficio Tesseramento cui qualsiasi tesserato/associato può/deve rivolgersi per dirimere qualsiasi dubbio, anche eventualmente con l'ausilio del proprio Comitato territoriale.

Anche le riferite finalità di carattere "sociale", se pur moralmente condivisibili, non possono in alcun modo legittimare la violazione della normativa promulgata *in subiecta materia*.

Per tali motivi, le condotte dell'atleta (*i.e.* omessa comunicazione al sodalizio ASD Aps Janas ed al suo Presidente del precedente tesseramento con altra Federazione straniera) e del Presidente del Sodalizio (tesseramento di atleta straniero non comunitario, suo schieramento durante le gare ufficiali della FIPAV nonostante il tesseramento fosse in attesa di omologa, omissione nel documentare la registrazione dell'atleta presso la federazione indiana) sono da considerarsi antiregolamentari e meritano un'emenda disciplinare.

Tuttavia, nel determinare la sanzione così come comminata nel dispositivo, il Collegio non può che valorizzare la concreta dinamica degli eventi così come rappresentata anche dalla Procura federale, l'assenza di dolo nella commissione dell'illecito nonché l'atteggiamento collaborativo delle parti evidenziato anche in sede processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale delibera di sanzionare il tesserato S. S. con la sospensione da ogni attività federale per mesi uno, il tesserato Medda Samon n.q. di Presidente del Sodalizio ASD Aps Janas con la sospensione da ogni attività federale per mesi due e di comminare alla ASD Aps Janas in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., la sanzione della multa di euro 100,00.





Roma, 15 Aprile 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 Aprile 2024

